

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'articolo 93 del testo unico
delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale» (1200)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CHIMENTI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3, 4
GIUSTINELLI (PCI)	4
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per i tra- sporti	5
VELLA (PSI)	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 12,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale» (1200)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale».

Prego il relatore, senatore Chimenti, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CHIMENTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il primo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (codice della strada) recita: «Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione, assegnando una speciale targa di riconoscimento».

L'ultimo comma del suddetto articolo - che ricordo perchè sia chiaro alla Commissione - stabilisce: «Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocità».

Il disegno di legge oggi in discussione, modificando opportunamente l'articolo 93, estende anche agli agenti consolari e al personale tecnico ed amministrativo delle rappresentanze estere in Italia il sistema adottato per le targhe delle autovetture del personale della carriera diplomatica, analogamente a quanto già avviene in numerosi altri paesi.

In concreto, negli ultimi anni si è proceduto ad una revisione di tutte le targhe, che sono state gradualmente sostituite da quelle di nuovo tipo, contrassegnate dalla sigla CD e da tre numeri seguiti da due lettere, assegnate di concerto con le amministrazioni competenti su base di aleatorietà.

L'iniziativa ha permesso tra l'altro di eliminare alcuni abusi verificatisi. Occorre inoltre sottolineare che, sotto il profilo della sicurezza, il nuovo tipo di targa non consente un'immediata identificazione dell'agente diplomatico.

Vorrei ricordare che nel nostro paese molti sono i problemi di ordine organizzativo ed amministrativo. Basti pensare che abbiamo tre corpi diplomatici: quello accreditato presso la Santa Sede, quello presso il Quirinale e quello delle organizzazioni internazionali con sede in Italia. Quindi, sotto il profilo amministrativo e della sicurezza, esistono molte difficoltà.

Comunque, il Ministero degli affari esteri, d'accordo con il Ministero dei trasporti, provvederà ad una differenziazione, distinguendo con la targa CC gli agenti consolari e con la targa KK il personale amministrativo e tecnico in servizio presso le rappresentanze diplomatiche in Italia. Dovrebbe essere possibile individuare il mezzo, ma non identificare immediatamente l'utente del mezzo stesso poichè - come ho già detto - le lettere finali sono assegnate su base di aleatorietà di concerto con le amministrazioni competenti; per un estraneo all'amministrazione non è quindi possibile identificare l'utente del mezzo.

Vorrei inoltre far presente che la nuova targa è «personalizzata»; infatti viene concessa *ad personam* all'agente diplomatico e quindi verrà ritirata al momento della sua partenza per fine missione e al suo successore verrà consegnata una nuova targa. Pertanto, non si verificheranno più gli abusi ai quali ho accennato prima, cioè di autovetture targate CD non utilizzate in realtà da agenti diplomatici.

In conclusione, quindi, il provvedimento contribuisce alla razionalizzazione del sistema. Vorrei anche aggiungere che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che comunque resta sempre salvo l'ultimo comma dell'articolo 93 - intendo sottolinearlo - per cui queste disposizioni si applicano a condizione di reciprocità con gli altri Stati.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Chimenti per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VELLA. Vorrei chiedere al relatore se il sistema di targhe adottato negli altri paesi sia analogo a quello proposto con il disegno di legge in esame. Se così fosse, infatti, la nuova normativa troverebbe, a mio avviso, maggiori giustificazioni. Nella relazione governativa che accompagna il provvedimento si legge, tra l'altro, che «con tale sistema l'Italia si allineerebbe alla normativa già in vigore presso numerosi altri paesi». Ora, condivido pienamente la necessità di un'armonizzazione in tal senso; tuttavia, è pur sempre opportuno, secondo me, chiarire se tale normativa si riferisca anche alle indicazioni riportate sulle targhe.

Un altro dubbio che vorrei esporre è riferito al timore che l'innovazione, introducendo targhe differenziate per gli agenti consolari ed il personale amministrativo e tecnico, possa consentire, in qualche modo, l'identificazione degli agenti diplomatici anche da parte di soggetti estranei alle amministrazioni competenti.

CHIMENTI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che quest'ultimo problema non si ponga affatto. Il paese di provenienza, infatti, può essere individuato solo attraverso le due ultime lettere finali riportate sulla targa, il cui significato non è però reso pubblico.

VELLA. Le ho voluto esporre questa mia preoccupazione sia per motivi di sicurezza sia perchè non vorrei che le targhe differenziate servissero, magari, a dare lustro a quegli agenti diplomatici che volessero distinguersi dagli altri funzionari.

CHIMENTI, *relatore alla Commissione*. Credo che l'allineamento della nostra normativa in materia a quella degli altri paesi si riferisca essenzialmente all'estensione delle targhe speciali anche al personale non propriamente diplomatico. Ritengo, comunque, del tutto giustificabile che si distinguano, in qualche modo, dagli agenti diplomatici coloro che del corpo diplomatico in senso stretto non fanno parte, e cioè i funzionari amministrativi e tecnici.

Per quanto riguarda, invece, i simboli adottati dagli altri paesi, mi sembra scontato che essi siano differenziati rispetto ai nostri.

VELLA. Il Gruppo socialista condivide comunque, nella sostanza, il contenuto del disegno di legge e pertanto voterà a favore.

GIUSTINELLI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge al nostro esame, colgo l'occasione per sottolineare alcuni aspetti che, probabilmente, poco hanno a che fare con i problemi connessi al corpo diplomatico, ma che molto hanno invece a che fare con la sostanza delle questioni che nel complesso stiamo esaminando, a cominciare dal dibattito sul limite di 110 chilometri l'ora, nonché dalla delega al Governo per la modifica del codice della strada.

Perdura l'inammissibile prassi in base alla quale si modificano di volta in volta singoli articoli del codice della strada, senza che si affronti un disegno di legge di riforma organico: una prassi che non solo è controproducente, ma fa anche perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello di incidere profondamente sulla disciplina della circolazione stradale, ormai antiquata rispetto ai radicali mutamenti intervenuti negli ultimi trent'anni. È un problema che abbiamo più volte sollevato, sentendoci rispondere che si stavano adottando iniziative.

Riteniamo, pertanto, che sia giunto, per la Commissione, il momento di fare il punto della situazione e di valutare le diverse proposte di modifica del codice della strada finora presentate, riunendole in un «pacchetto» da esaminare attentamente, in modo che soprattutto quei problemi che appaiono particolarmente urgenti possano essere in concreto affrontati e risolti.

Farò un esempio. Ho presentato un disegno di legge (che non so, peraltro, se verrà assegnato a questa Commissione oppure alla Commissione territorio e ambiente) tendente, da un lato, a prevedere più rigorose sanzioni con riferimento al fenomeno, ormai molto esteso, dell'abbandono sulle strade di autovetture che nessuno si cura di far rimuovere, e, dall'altro, a dare attuazione ad una direttiva comunitaria del 1982, non ancora applicata nonostante il Parlamento ne abbia esplicitamente dato mandato ai Ministri dell'interno e dei trasporti.

Sarebbe dunque opportuno che la Commissione facesse il punto della situazione con riferimento a tutti questi aspetti.

PRESIDENTE. Condivido quanto affermato dal senatore Giustinelli e quindi accolgo molto volentieri la sua sollecitazione, avendo io stesso peraltro più volte informalmente sollecitato i Ministri interessati a predisporre un provvedimento di riforma del codice della strada, poichè fino ad oggi si è proceduto in materia con singole modificazioni disorganiche e parziali.

Mi riservo pertanto, interpretando il desiderio della Commissione, di investire formalmente della questione i Ministri interessati. Comunque, chiedo all'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Governo di tale richiesta affinché la riforma del codice della strada diventi al più presto un atto parlamentare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi farò interprete di tale richiesta. Vorrei comunque ricordare che il Ministro dei trasporti anche nella sua relazione al recente convegno di Stresa ha sottolineato l'impegno del Governo a provvedere al più presto a tale riforma, che si rende indispensabile per evitare di procedere con continue modifiche di singoli articoli senza un disegno di riforma globale ed organico. Quindi, il Governo ha ben presente il problema e cercherà di realizzare le condizioni perchè la richiesta della Commissione possa essere soddisfatta al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, ai consoli ed agli agenti consolari esteri di carriera, nonché al personale tecnico ed amministrativo delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale delle organizzazioni internazionali in Italia, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, previa visita e prova, quando prescritta, la carta di circolazione e provvede alla immatricolazione assegnando speciali targhe di riconoscimento distinte secondo codici alfanumerici determinati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. GIOVANNI LENZI